

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018

Ricorso per cassazione - Censura di non ammissione di prova testimoniale - Oneri del ricorrente - Fondamento.

La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018